

**Legge regionale 28 novembre 2018 - n. 16**  
**Disposizioni integrative e correttive alla legge regionale 8**  
**luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), a**  
**seguito della fase sperimentale di attuazione del regolamento**  
**regionale 4/2017**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

**(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 16/2016)**

1. All'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al secondo periodo del comma 2 le parole «A tal fine, l'ALER territorialmente competente e gli operatori accreditati, che gestiscono servizi abitativi pubblici e sociali, comunicano ai comuni di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «A tal fine, i comuni, l'ALER territorialmente competente e gli operatori accreditati, che gestiscono servizi abitativi pubblici e sociali, comunicano al comune capofila»;
- b) il terzo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Tali comunicazioni, da rendere anche in assenza dei dati e delle informazioni richieste, costituiscono obbligo informativo nei confronti del comune capofila, la cui inosservanza comporta per i comuni l'impossibilità di accedere ai contributi regionali, per i direttori generali delle ALER la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, lettera c), e per gli operatori privati accreditati la revoca dell'accreditamento secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 4, lettera f).».

**Art. 2**

**(Modifica all'articolo 21 della l.r. 16/2016)**

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 16/2016 è sostituita dalla seguente:

«b)conviventi di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e seguenti, della legge 76/2016, anagraficamente conviventi da almeno due anni alla data di presentazione della domanda»;

**Art. 3**

**(Modifica all'articolo 22 della l.r. 16/2016)**

1. Al comma 4 bis dell'articolo 22 della l.r. 16/2016 dopo le parole «gli appartenenti alle forze di polizia» sono inserite le seguenti: «e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».

**Art. 4**

**(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 16/2016)**

1. All'articolo 23 della l.r. 16/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al terzo periodo del comma 3 le parole «nella misura massima del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 20 per cento»;
- b) all'ultimo periodo del comma 4 le parole «e forma per ciascuna unità abitativa una graduatoria la cui validità è funzionale alla successiva assegnazione» sono sostituite dalle seguenti: «e forma graduatorie distinte per ente proprietario e riferite a ciascun territorio comunale»;
- c) al comma 6 dopo le parole «appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)» sono inserite le seguenti: «e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 22)»;
- d) dopo la lettera c) del comma 9 è inserita la seguente:  
«c bis) le modalità di assegnazione, a conclusione delle procedure di cui alla lettera c), delle unità abitative

non assegnate e di quelle oggetto di sgombero a seguito di occupazione senza titolo, al fine di evitare fenomeni di abusivismo»;

- e) alla lettera a) del comma 10 le parole «genitori separati o divorziati» sono soppresse;
- f) alla lettera b) del comma 10 dopo le parole «presenza di barriere architettoniche» sono inserite le seguenti: «, rilascio della casa coniugale da parte di genitore separato o divorziato»;
- g) al terzo periodo del comma 13 le parole «non rinnovabili» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovabili, una sola volta, per un periodo non superiore a dodici mesi».

**Art. 5**

**(Clausola di invarianza finanziaria)**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari.

**Art. 6**

**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 28 novembre 2018

Attilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/206 del 20 novembre 2018)